

## ORDINANZA N. 8 DEL 27.02.2023

**Oggetto: Regolamentazione dell'uso di aree demaniali e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea di merci, materiali e/o mezzi ai sensi dell'art. 50 cod. nav. nei porti del Sistema del Mare di Sicilia Occidentale**

### IL PRESIDENTE

**Visti** gli artt. 50, 64 e 65 cod. nav. e 38 e 39 reg. nav. mar.;

**Vista** la l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

**Vista** l'Ordinanza di questa Autorità n. 1 del 22.2.2018 con cui è stata riformulata la disciplina interna dell'istituto estendendone l'applicazione anche ai nuovi porti di Trapani e Porto Empedocle ricompresi nell'ambito di giurisdizione di questa Autorità a far data dal 1° gennaio 2018, per effetto della riforma portuale di cui al d.lgs. n. 169/2016;

**Vista** la successiva Ordinanza modificativa n. 20 del 26.08.2020 e ss.mm.ii. con cui è stato previsto temporaneamente un periodo di franchigia di 10 gg. per i porti di Trapani e Porto Empedocle quale forma di incentivazione dei traffici in tali porti;

**Visti** l'art. 4 comma 2 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, (convertito con la L. n. 156 del 09.11.2021) che ha esteso la competenza di questa Autorità al porto di Licata, al porto Isola di Gela e al porto Rifugio di Gela e il Protocollo di Intesa sottoscritto con la Regione Siciliana in data 7 aprile 2022, in forza dei quali l'Autorità ha avviato la gestione dei richiamati porti a far data dal 25.05.2022, in cui è stata formalizzato il passaggio di consegne delle relative aree;

**Considerata** la necessità di operare una rivisitazione della regolamentazione interna, volta altresì a dare maggiore uniformità alla disciplina in tutti i porti del Sistema, anche con riferimento alla previsione di una riduzione progressiva del periodo di franchigia, ad oggi prevista in 10 giorni per i porti di Trapani e Porto Empedocle;

**Ritenuto** di dover limitare la durata massima del periodo di sosta temporanea, al fine di allineare la disciplina regolamentare alle pertinenti disposizioni di legge;

**Visto** il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

**Vista** l'Ordinanza di questa Autorità n. 11 del 23.11.2021 con cui è stato approvato il "Regolamento riguardante il transito e la sosta delle merci pericolose all'interno dei porti in gestione all'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale"

**Vista** l'Ordinanza di questa Autorità n. 1 del 18.01.2023 in materia di "Movimentazione delle merci polverulente alla rinfusa e/o passibili di emettere gas e/o impoverimento di ossigeno nell'ambiente, nei porti dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle, Trapani, Gela e Licata)", come modificata con Ordinanza n. 06 del 09.02.2023;

**Visto** il D. Lgs. 272/99 del 27.07.1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

**Visto** il D. M. n. 282 del 13 luglio 2021;

### ORDINA

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali e/o mezzi per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 50 cod. nav..

2. L'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16, l. n. 84/1994.

3. La presente Ordinanza si applica a merci e materiali in genere che non sono classificate "merci pericolose ai sensi del D.P.R. n. 134/2005 e ss.mm.ii., nonché dell'IMDG CODE e della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia". In funzione della tipologia della merce da depositare nelle aree e pertinenze demaniali, le disposizioni di cui alla presente ordinanza dovranno ritenersi aggiuntive rispetto a quelle specifiche eventualmente previste per tale tipologia di merce (ad es. merci polverulenti/pericolose).

4. La presente Ordinanza riguarda anche la sosta temporanea di autoveicoli in import/export non ricomprendendo anche quelli destinati o provenienti dalle navi ro-ro in servizio di cabotaggio che utilizzano le apposite corsie od aree ad esse destinate per lo stretto tempo necessario alle operazioni di imbarco/sbarco secondo le disposizioni vigenti.

## **Art. 2 - Modalità di presentazione dell'istanza e documentazione richiesta**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare all'AdSP istanza in bollo, indirizzata per conoscenza anche all'Autorità Marittima competente per territorio, entro tre giorni dalla data di inizio dell'occupazione richiesta. L'istanza, cui deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità, deve contenere:

- a) indicazione della/e attività che si intende svolgere, specificando se trattasi di sosta temporanea di merci, materiali e/o mezzi;
- b) indicazione della tipologia e del quantitativo delle merci, materiali e/o mezzi;
- c) individuazione dello spazio destinato alla sosta temporanea, con allegato stralcio planimetrico, recante la quantificazione in mq della sua superficie;
- d) indicazione del periodo di tempo ritenuto necessario per la sosta;
- e) nominativo della nave e previsto approdo;
- f) dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 di assolvimento di due marche da bollo del valore di € 16,00;
- g) dichiarazione sostitutiva, redatta nelle forme e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui l'impresa dichiara di:
  - operare nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, avuto particolare riguardo al d.lgs. n. 272/1999 e s.m.i. ed al d.lgs n. 81/2008 ed alle norme specifiche in materia emanate dall'AdSP;
  - essere a conoscenza che lo spazio destinato alla sosta temporanea non è assentito in concessione a soggetti terzi;
  - essere a conoscenza di ulteriori pertinenti Ordinanze o altri provvedimenti regolamentari inerenti il tipo di attività da svolgersi, emanate dall'AdSP e dall'Autorità Marittima, per quanto di competenza;
- h) dichiarazione di manleva nei confronti dell'AdSP da qualsivoglia responsabilità relativa a danni a persone e/o cose che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;

## **ART. 3 – Durata dell'autorizzazione**

1. La sosta non potrà avvenire prima dell'autorizzazione rilasciata dall'AdSP, sentita in merito l'Autorità Marittima.

2. La durata dell'autorizzazione per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi non può eccedere i 30 giorni.

3. Eccezionalmente e solo in presenza di esigenze particolari che non possono essere altrimenti soddisfatte, da valutarsi da parte dell'AdSP caso per caso, è ammessa un'autorizzazione di durata superiore che, comunque non potrà eccedere i giorni 120.

#### **ART. 4 – Canoni**

1. Per i porti di Palermo e Termini Imerese, dovranno essere corrisposti i seguenti canoni:

- dal 1° al 3° giorno € 0,03 al giorno per mq
- dal 4° al 5° giorno € 0,06 al giorno per mq
- dal 6° al 15° giorno € 0,09 al giorno per mq
- dal 16° al 30° giorno € 0,12 al giorno per mq
- oltre il 30° giorno € 0,15 al giorno per mq

2. Per i porti di Trapani, Porto Empedocle, Gela e Licata, a far data dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2023, si applica un periodo di franchigia pari a 10 giorni e dovranno essere corrisposti i seguenti canoni:

- dal 1° al 10° giorno in franchigia
- dall'11° al 15° giorno € 0,03 al giorno per mq
- dal 16° al 20° giorno € 0,06 al giorno per mq
- dal 21° al 25° giorno € 0,09 al giorno per mq
- dal 26° al 30° giorno € 0,12 al giorno per mq
- oltre il 30° giorno € 0,15 al giorno per mq.

3. Per i porti di Trapani, Porto Empedocle, Gela e Licata, a far data dal 1° settembre 2023, si applica un periodo di franchigia pari 5 giorni e dovranno essere corrisposti i seguenti canoni:

- dal 1° al 5° giorno in franchigia
- dal 6° al 10° giorno € 0,03 al giorno per mq
- dall'11° al 20° giorno € 0,06 al giorno per mq
- dal 21° al 25° giorno € 0,09 al giorno per mq
- dal 26° al 30° giorno € 0,12 al giorno per mq
- oltre il 30° giorno € 0,15 al giorno per mq.

#### **ART. 5 – Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate**

1. L'impresa autorizzata alla sosta temporanea di merci, materiali e/o mezzi è obbligata:

- a osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle operazioni portuali; a
- a garantire la viabilità, in condizioni di sicurezza, lungo il tratto delle aree interessate;
- a segnalare adeguatamente la merce in sosta, nonché gli eventuali mezzi posti in adiacenza, in particolare nel periodo notturno, durante il quale dovrà essere garantita un'adeguata illuminazione;
- a non far sostare i mezzi impegnati sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni da compiere ed i conducenti non dovranno allontanarsi dai veicoli stessi;
- a rimettere in pristino lo stato dei luoghi al termine della sosta temporanea, con rimozione di tutti gli attrezzi e mezzi adoperati e con l'obbligo di segnalare tempestivamente all'AdSP eventuali danni causati all'infrastrutture. Le modalità dell'eventuale ripristino saranno stabilite dall'AdSP previo sopralluogo congiunto, con spese a carico della società autorizzata, fatta salva la facoltà dell'AdSP, in caso di inadempimento, di provvedere d'ufficio in danno alla stessa società.

2. Nell'ipotesi di sosta di contenitori impilati la sosta non potrà essere consentita oltre il "terzo tiro", tranne il caso di contenitori vuoti la cui altezza di sovrapposizione dovrà essere limitata al "secondo tiro". I contenitori dovranno sostare ad almeno 15 metri dal ciglio banchina per fini di sicurezza e per poter assicurare adeguati spazi di movimento ad eventuali mezzi in manovra.

3. Gli obblighi in materia di sicurezza sono posti in capo all'Impresa portuale che movimentata la merce e che ne chiede il deposito; eventuali servizi antincendio dipendono dalla tipologia della merce e devono far riferimento alle norme specifiche in materia.

#### **Art. 6 – Responsabilità e sanzioni**

1. L'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, in conformità con la presente Ordinanza e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e cose nell'esercizio dell'autorizzazione.

2. L'inosservanza della presente Ordinanza, della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle prescrizioni riguardanti l'esercizio dell'attività di impresa, comporterà, a seconda della gravità delle circostanze la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato saranno puniti a norma degli artt. 1165 e 1174 cod. nav.

#### **Art. 7 - Abrogazioni**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza n. 1/2018 e ss.mm.ii. e ogni altro provvedimento di natura regolamentare che sia incompatibile con la presente Ordinanza.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 1° marzo 2023 e sarà pubblicata per 60 giorni naturali e consecutivi sull'Albo Pretorio on line dell'Autorità.

Il Presidente  
Dott. Pasqualino Monti

Area Demanio  
Il Dirigente  
Avv. Caterina Montebello

Area Operativa  
Il Dirigente  
Ing. Luciano Caddemi

Visto:  
Il Segretario Generale  
Dott. Luca Lupi